

Regolamento dell'Organo di Garanzia

approvato con Delibera n. 14 del 27.11 2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 235/2007;
VISTO il Regolamento d'Istituto;

approva il presente Regolamento che viene allegato al Regolamento d'Istituto di cui è parte integrante.

ART. 1 – FINALITA' E COMPITI

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

L'Organo di Garanzia esamina i ricorsi presentati dai genitori (o dagli studenti maggiorenni) dell'istituto, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto. Inoltre, affronta e previene tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse per avviarli a soluzione;

Il principio ispiratore dell'Organo di Garanzia è la collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di prevenire/rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio d'Istituto;

2. Il Consiglio d'Istituto, inoltre, per ognuna delle componenti (docente, studente, genitore) nomina tre membri supplenti che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità.

3. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta del Consiglio di Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno e, comunque, fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.

ART. 3 CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI

Le cause di incompatibilità di cui al precedente Articolo sono individuate nelle seguenti:

- il componente dell'Organo è un docente che fa parte dell'organo collegiale (Consiglio d'Istituto o Consiglio di classe) che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- il componente dell'Organo è lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
- il componente dell'Organo è un compagno di classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
- il componente dell'Organo è il genitore dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
- il componente dell'Organo è il genitore di un compagno dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 4 MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO

1. Il Presidente convoca l'Organo entro 5 giorni dalla presentazione di un'istanza.

2. Di norma, la convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione e viene fatta via mail.
3. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo anche con un solo giorno di anticipo, ricorrendo se necessario alle vie brevi (telefonata).
4. La convocazione contiene l'indicazione della sede, dell'ora della riunione, nonché l'indicazione dell'oggetto del ricorso da esaminare.
5. Per la validità della seduta dell'Organo, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente).
6. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione.
7. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
8. Le deliberazioni dell'Organo devono essere sancite da una votazione palese e non è ammessa l'astensione.
9. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
11. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
12. Su richiesta degli interessati, ovvero su iniziativa del Presidente dell'Organo o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo può disporre l'audizione di chi propone il ricorso e/o di altri che siano coinvolti nell'accaduto.
13. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. L'Organo può offrire allo studente la possibilità che la sanzione sia convertita in attività utile alla scuola.

ART. 5 IL RICORSO, PROCEDURE E TEMPI

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale (per l'alunno minorenni), mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo (il Dirigente scolastico), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione irrogata. I ricorsi pervenuti oltre il 15° giorno saranno ritenuti inammissibili e non saranno tenuti in considerazione.
2. Il ricorso deve riportare le motivazioni del ricorso e i fatti dettagliati dell'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo.
5. L'Organo valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
6. Il Dirigente Scolastico informerà della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante atto formale.
7. Avverso le decisioni dell'Organo è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale.

ART. 6 RISERVATEZZA

Ciascuno dei componenti dell'Organo è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo né può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo.